



# STUDIO NORMATIVE ELVETICHE E APPROFONDIMENTO SULLE PROCEDURE DOGANALI

PIETRO FERRARIS  
Studio Robaldo Ferraris

## CAPOFILA



Repubblica e Cantone  
Ticino

## PARTNER





# La normativa elvetica

## CAPOFILA



Repubblica e Cantone  
Ticino

## PARTNER



# FONTI NORMATIVE

## Principi generali

Le fonti normative sono costituite dalla **legge federale**, di competenza dell'Assemblea Federale (organo corrispondente al Parlamento italiano) e dalle **ordinanze federali** e dalla **normativa cantonale** (leggi cantonali ed ordinanze cantonali), provvedimenti di autorità delegate.

Le **ordinanze federali** sono emanate dall'Assemblea federale (in tal caso, sono atti legislativi) o dal Consiglio Federale (corrispondente al Governo) e possono avere un contenuto normativo (quando contengono atti di contenuto generale ed astratto e si rivolgono direttamente alla cittadinanza). Le ordinanze normative del Consiglio Federale sono atti contenenti norme di diritto, emanati nei casi stabiliti dalla Costituzione o su delega della legge federale (**corrispondono agli atti di contenuto regolamentare del Governo italiano, emanati con decreto ministeriale**); esse esplicitano la loro cogenza ed efficacia, nei termini stabiliti dalla legge federale che ha delegato il Consiglio Federale ad emettere detto provvedimento, ovvero nei termini stabiliti dalle ordinanze medesime; trattandosi di atti normativi, laddove non sia specificato altrimenti, **esplicitano la loro cogenza ed efficacia fino al momento della loro abrogazione**, esplicita od implicita, da parte di atto di pari grado, o dalla legge federale.

# FONTI NORMATIVE

## Testi rilevanti

“Legge federale sulla protezione dell’ambiente” del 7 ottobre 1983, successivamente integrata

“Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti” del 4 dicembre 2015 (OPSR)

“Ordinanza sul traffico dei rifiuti” del 22 giugno 2005 (OTRif)

“Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti ” del 18 ottobre 2005

# TUTELA DELL'AMBIENTE

## Principi generali

La tutela dell'ambiente persegue lo scopo di protezione per l'uomo, la fauna e la flora, affrontando in primo luogo il tema degli inquinamenti e della loro prevenzione.

I **rifiuti** vengono quindi definiti quali. ***“cose mobili delle quali il detentore si libera o che si devono smaltire nell'interesse pubblico”***.

La nozione di **smaltimento**, differenziandosi invece da quella unionale ed italiana, in quanto ricomprende il ***“riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito e trattamento”***.

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire:

- nel modo più rispettoso per l'ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, “entro il territorio nazionale”;
- privilegiando il riciclaggio e, per tale finalità, trattando i rifiuti siano in modo speciale e consegnandoli separatamente;
- Effettuando il deposito definitivo dei rifiuti previo loro trattamento, finalizzato alla riduzione del tenore di carbonio e della solubilità dell'acqua.

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## La gestione dei rifiuti

La **pianificazione** delle attività di gestione dei rifiuti viene rimessa ai cantoni, che devono adeguarla

- ai principi di prevenzione della produzione dei rifiuti
- agli obiettivi del riciclo

con il compito di stabilire il fabbisogno

- di impianti di smaltimento e
- di discariche.

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## La gestione dei rifiuti

Le tipologie di rifiuti individuati dalla predetta norma sono:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali;
- rifiuti biogeni;
- rifiuti edili;
- rifiuti di scavo e di sgombero;
- rifiuti di mercurio.

Tale classificazione rileva ai fini della disciplina delle attività di riciclaggio e, posto che, in relazione alla tipologia dei rifiuti gestiti, sono diverse le incombenze propedeutiche alla loro produzione, raccolta, pretrattamento, ecc...



# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## I rifiuti inerti

La legislazione elvetica non conosce la nozione di rifiuto inerte, ma annovera tipologie specifiche di rifiuti che, insieme, possono essere accomunati per formare la macrocategoria dei rifiuti inerti.

Sono rifiuti inerti, ancorchè non definiti come tali, dall'Ordinanza Rifiuti

(i) quelli edili (quelli *“risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi”*);

(ii) il **suolo**, dallo **strato superiore** e dallo strato **inferiore** (articolo 18 OPSR)

(iii) ed il **materiale di scavo** e di sgombero (inteso come quello *“scavato o sgomberato durante lavori di costruzione,”*) (articolo 19 OPSR);

(iv) i **rifiuti minerali** provenienti dalla demolizione di opere di costruzione (articolo 20 OPSR);

(v) la **frazione leggera** derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici (articoli 21 OPSR);

(vi) pietrisco, sabbia e ghiaia derivanti dalla separazione dei fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale (articolo 22 OPSR);

(vii) scorie di forni elettrici (articolo 23 OPSR);

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## I rifiuti inerti

Al fine di un più corretto smaltimento, si prevede che i rifiuti edili siano separati secondo le seguenti modalità:

- a. il **suolo asportato** dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia;
- b. il **materiale di scavo** e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia;
- c. l'**asfalto di demolizione**, il **calcestruzzo di demolizione**, il **materiale proveniente dal rifacimento delle strade**, il **materiale di demolizione non separato**, i **cocci di mattoni** e il gesso, il più possibile in base alla tipologia;
- d. altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia;
- e. i rifiuti combustibili che non sono riciclabili;
- f. altri rifiuti.

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## Terre e rocce da scavo

Le terre generate dagli interventi di scavo, per la legislazione elvetica, sono sempre rifiuti, non ammettendosi la categoria dei sottoprodotti, né in via generale (con una disposizione analoga all'articolo 184-*bis* del D.lgs. 152/2006), né nello specifico, con disposizione che definiscano il riuso, come *by product*, del terreno generato da lavori di scavo, come avviene per il DPR 120/2017.

# LA GESTIONE DEI RIFIUTI

## Terre e rocce da scavo

Sono due le tipologie di rifiuti che l'Ordinanza Rifiuti distingue tra i materiali che il legislatore italiano definisce come terre e rocce da scavo:

- il suolo dallo strato superiore e da quello inferiore;
- il materiale di scavo e di sgombero.

# FONTI NORMATIVE

## Terre e rocce da scavo

Per non prevedendone la gestione come sottoprodotto, l'OPSR ne impone il riciclo “nella misura più completa possibile”. In tal senso, sia l'articolo 18, sia l'articolo 19, che, in relazione ai requisiti dei materiali di scavo e di sgombero, individua il destino dei rifiuti recuperati.

L'Allegato 3 dell'OPSR individua poi i requisiti che il materiale di scavo e di sgombero deve avere per poter essere riciclato. Tale allegato definisce le caratteristiche fisiche (materiale sciolto/roccia frantumata), merceologiche (assenza di frazioni di rifiuti urbani, biogeni o non minerali) e chimiche (mediante la determinazione di parametri per ogni sostanza pericolosa).

Uno dei destini privilegiati ai fini del riciclo dei rifiuti inerti è la produzione di cemento e calcestruzzo. L'articolo 24 e l'Allegato 4 dell'Ordinanza Rifiuti sanciscono l'utilizzabilità dei rifiuti inerti come materia prima e come sostanza di correzione della farina (le due disposizioni sanciscono anche il recupero di altre tipologie di rifiuti come combustibili).

# FONTI NORMATIVE

## Terre e rocce da scavo

L'UFAM (Ufficio federale dell'ambiente) offre specifiche indicazioni delle terre e rocce, da cui si desume la necessità di trattarli come rifiuti: *“Lo smaltimento a regola d'arte del materiale di scavo e di sgombero dipende in larga misura dal suo grado d'inquinamento. I valori limite per le sostanze nocive da rispettare per il riciclaggio o il deposito sono stabiliti nell'ordinanza sui rifiuti (OPSR). Gran parte del materiale di scavo e di sgombero non è inquinato e dovrebbe per quanto possibile essere completamente riciclato – per esempio come materiale da costruzione direttamente sul posto, per la fabbricazione di materiali da costruzione in un impianto, per il riempimento dei siti di estrazione di materiali oppure per modificazioni del terreno autorizzate. Se il riciclaggio non è possibile, il materiale di scavo e di sgombero dev'essere depositato in una discarica conforme all'OPSR. Prima del conferimento in discarica vanno tuttavia separate le componenti riciclabili, per esempio la ghiaia. Se la concentrazione delle sostanze nocive del materiale di scavo supera il valore limite delle discariche di tipo E (per es. il materiale di scavo risultante dal risanamento di siti contaminati o parapalle), occorre un precedente trattamento – per esempio sotto forma di lavaggio del suolo o di un trattamento termico in un cementificio.”*

# FONTI NORMATIVE

## Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo possono essere portate in Italia per come sottoprodotto e non come rifiuto?

La problematica è acuita dall'impossibilità dal fatto che non potrebbe invocarsi il disposto dell'articolo 28 del Regolamento Ce 1013/2006 al fine di regolamentare la fattispecie e ciò per un duplice ordine di ragioni. Dal punto di vista giuridico, si tratta di disposizione che opera tra gli Stati membri dell'Unione, ma non viene richiamata per le importazioni di rifiuti da Stati terzi, ancorché aderenti all'OCSE o a Basilea.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Delega al Consiglio Federale

La “Legge federale sulla protezione dell’ambiente” del 7 ottobre 1983, all’articolo 30f, delega il Consiglio Federale ad emanare *“prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali).”*

*Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.”*



# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Fonti, deleghe e principi generali

A tal fine, il Consiglio Federale deve uniformarsi a detti principi:

- i rifiuti devono essere contrassegnati per la consegna all'interno della Svizzera, per l'importazione, l'esportazione ed il transito;
- i rifiuti possono essere consegnati all'interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un'autorizzazione;
- i rifiuti possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio federale;
- i rifiuti possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un'autorizzazione del Cantone.

In attuazione della delega operata dalla La "Legge federale sulla protezione dell'ambiente" del 7 ottobre 1983, il Consiglio Federale ha emanato l'**Ordinanza sul traffico di rifiuti**, del 22 giugno 2005 (**OTRif**). La relativa disciplina è quella che più diverge, almeno a livello definitorio, da quella omologa italiana.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Fonti, deleghe e principi generali

Per la gestione delle attività di consegna e smaltimento dei rifiuti, considerate ai fini del traffico dei medesimo ai sensi dell'Ordinanza Traffico Rifiuti, l'articolo 2 di quest'ultimo provvedimento delega il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (**DATEC**) ad emanare un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell'Unione europea e della Convenzione di Basilea.

Il DATEC ha dato attuazione alla delega, provvedendo con **Ordinanza del 18 ottobre 2005**, elaborando le liste dei rifiuti, a tal fine distinguendo tra rifiuti speciali (**rs**), rifiuti soggetti a controllo (**rc**) e rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento (**rcm**).

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Definizioni – I soggetti

Il TRAFFICO DI RIFIUTI comprende le operazioni di consegna e quelle di ricezione (presa in consegna) dei rifiuti.

I soggetti destinatari della disciplina sono:

“Aziende fornitrici”, che annoverano le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi.

“Imprese di smaltimento”, quelle che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Definizioni – I rifiuti gestiti

**Rifiuti speciali:** i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;

**Altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento:** i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;

**Altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento:** i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Obblighi delle Aziende fornitrici

**CARATTERIZZAZIONE** Il rifiuto, ai fini del conferimento, dev'essere caratterizzato dall'azienda fornitrice, distinguendo tra rifiuti speciali e rifiuti non soggetti a controllo. I rifiuti così caratterizzati si possono conferire solo ad impianti autorizzati (articolo 4 OTRif).

**DIVIETO DI MISCELAZIONE** L'azienda fornitrice non può miscelare i rifiuti speciali prima di consegnarli, né tantomeno diluirli. I rifiuti possono addittivati a determinate condizioni (articolo 5), salvo deroga dell'Autorità cantonale, che vi acconsente se:

- non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive
- è opportuna per motivi aziendali;
- non aumenta il carico ambientale.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Obblighi delle aziende fornitrici

**MODULO ACCOMPAGNAMENTO RIFIUTI** L'articolo 6 dell'OTRif impone che per *“i rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento”*, utilizzando la modellistica allegata all'Ordinanza medesima. La norma individua le condizioni sulla scorta delle quali non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali (tra queste ipotesi, il conferimento ad impianto intermedio che non richiede autorizzazione). Il modulo di accompagnamento è completato con le registrazioni apposte dalle Imprese di smaltimento che ricevono i rifiuti e dalle imprese che effettuano il trasporto.

**ETICHETTATURA** Ai fini del conferimento di rifiuti speciali, le aziende fornitrici devono provvedere etichettare gli imballaggi abili al trasporto dei rifiuti, con l'indicazione dei rifiuti speciali, il codice identificativo del rifiuto, il numero del modulo di accompagnamento. L'etichettatura non è necessaria per i rifiuti esentati dal modulo di accompagnamento.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Obblighi delle Imprese di smaltimento

**AUTORIZZAZIONE** Le Imprese di smaltimento devono munirsi di **autorizzazione** (articolo 8 OTRif), per svolgere siffatta attività e vi provvede l’Autorità cantonale, se “se dalla domanda risulta che l’impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente” (articolo 10 OTRif).

Tra i casi di esonero dall’autorizzazione, rilevano:

- le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
- le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell’ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall’autorità cantonale
- i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Obblighi delle Imprese di smaltimento

Le Imprese di smaltimento devono munirsi di **autorizzazione** (articolo 8 OTRif), per svolgere siffatta attività e vi provvede l'Autorità cantonale, che abilita la relativa attività quando *“dalla domanda risulta che l'impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente”* (articolo 10 OTRif).

Tra i casi di esonero dall'autorizzazione, rilevano:

- le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
- le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell'ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall'autorità cantonale
- i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.



# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Obblighi delle Imprese di smaltimento

**RIPRESA** L'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con quest'ultima, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato, ogniqualvolta venga constatato che

- (i) non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento
- (ii) o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.

**CONTABILITA' AMBIENTALE** L'Ordinanza Traffico Rifiuti introduce un rigoroso strumento di rendicontazione dell'attività di smaltimento svolta, attraverso il c.d. obbligo di notifica, da adempiersi attraverso comunicazione trimestrali dirette all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Trasporto dei rifiuti



### MODULI ED ETICHIETTATURA

In base alla norma, trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:

- a. i moduli di accompagnamento sono acclusi;
- b. il nome dell'impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento;
- c. i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni di legge.

# TRAFFICO DI RIFIUTI

## Trasporto dei rifiuti



I trasportatori devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo il modello allegato all'Ordinanza.

I rifiuti speciali devono essere consegnati soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento.

**RICONSEGNA** In caso di impossibilità, i trasportatori devono restituire i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Quando neppure siffatta opzione è praticabile, occorre informare senza indugio l'autorità cantonale.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Fonti normative

L'OTRif disciplina il traffico transfrontaliero di rifiuti, con una disciplina articolata, che traduce a livello nazionale i disposti della **Convenzione di Basilea**, a cui la Svizzera ha aderito, nonché le disposizioni del **Regolamento CE 1013/2006**, che, stante la non appartenenza all'Unione della Svizzera, sono applicate per relazione a seguito di richiamo esplicito.

L'esportazione e l'importazione dei rifiuti è dunque regolata da:

- OTRif
- Convenzione di Basilea
- Regolamento CE 1013/2016

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Principi generali

Per le finalità del traffico transfrontaliero di rifiuti, sono rifiuti da esportarsi ed importari:

- a. i rifiuti speciali;
- b. gli altri rifiuti soggetti a controllo;
- c. gli altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
  1. appartengono a una categoria secondo l'allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l'allegato III di tale Convenzione,
  2. sono rifiuti secondo l'allegato II o l'allegato VIII della Convenzione di Basilea,
  3. sono rifiuti secondo la **lista ambra** dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE (*Decision Of The Council C(2001)107/Final*).

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Principi generali

Il traffico di rifiuti, nelle forme dell'**esportazione** e dell'**importazione**, è ammesso dalla disciplina elvetica con le seguenti limitazioni:

□ l'**esportazione** è consentita solo verso Stati che

- sono membri dell'OCSE ( o dell'UE);
- sono parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

□ l'**importazione** è consentita soltanto

- da Stati che sono parti alla Convenzione di Basilea o
- da Stati con i quali concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Esportazione di rifiuti

### AUTORIZZAZIONE

L'esportazione è assoggettata all'**autorizzazione** dell'Ufficio Federale Ambiente (UFAM), da cui sono esonerati, gli esportatori di rifiuti

a) al fine del riciclaggio

1. in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;
2. in uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;

b) in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Spetta al DATEC stabilire, ordinanza, i metodi di smaltimento da vengono considerarsi, ai fini del traffico transfrontaliero, come riciclaggio, tenendo conto di quanto dispone, sul punto, la Convenzione di Basilea.

L'esportatore può effettuare un'esportazione non soggetta ad autorizzazione solo laddove si sia previamente procurato i documenti da cui risulti che il riciclaggio previsto è rispettoso dell'ambiente. L'esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d'esportazione.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Esportazione di rifiuti

Al di fuori dei casi si esonerano dall'autorizzazione, tale titolo deve essere richiesto mediante domanda a cui deve allegarsi:

- a. la prova che sono soddisfatte **le condizioni** per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione;
- b. una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
- c. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM

L'esportatore **inoltra** all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.

L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.

L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione.



# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Esportazione di rifiuti

L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
- b) lo smaltimento è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- c) lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera
- d) i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica e ciò a meno che l'esportazione non abbia per oggetto, materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine.
- e) sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE;
- f) è fornita una sufficiente garanzia finanziaria, del contenuto ed entità stabilita dall'Ordinanza Traffico Rifiuti.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Esportazione di rifiuti

L'UFAM, che deve assumere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni (ovvero entro cinque giorni dalla ricezione dell'assenso all'importazione da parte dell'autorità competente per lo Stato in cui si trova l'impianto di destino, rilascia l'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.

Se l'impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE, l'UFAM può rilasciare l'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.

L'esportazione deve essere garantita da una garanzia finanziaria, nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa, idonea a coprire tutti i costi da affrontarsi nel caso l'esportatore non adempie ai propri obblighi.

Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all'autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l'UFAM di tale fatto.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Importazione di rifiuti

Ai fini dell'importazione di rifiuti presso un impianto di smaltimento elvetico, occorre premunirsi dell'autorizzazione dell'UFAM, da cui si è esonerati ogniqualvolta i rifiuti siano:

- destinati al riciclaggio ed in quanto provenienti:
  - (i) da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la **lista verde** dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o
  - (ii) da uno Stato che non sia membro dell'OCSE o dell'UE, se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti appartenenti alla **lista ambra** della decisione Ocse;
- provenienti da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Importazione di rifiuti

L'UFAM, previa acquisizione dei pareri dei Cantoni in cui si trovi l'impianto di destino, rilascia il consenso all'importazione se:

- a) lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- b) i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccezzuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
- c) esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- d) l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
- e) l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
- f) esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
- g) esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Importazione di rifiuti

L'UFAM, determinandosi entro trenta decorrenti dalla comunicazione del ricevimento del modulo di notifica, rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.

Il consenso può essere rilasciato dall'UFAM per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II-D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE,

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Transito di rifiuti

Anche il transito dei rifiuti per il territorio svizzero è regolato sulla scorta degli stessi principi alla base della disciplina dell'esportazione e dell'importazione di rifiuti.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Ripresa dei rifiuti

In analogia con il Regolamento CE 1013/2006 (articolo 22), l'Ordinanza Traffico Rifiuti disciplina la **ripresa** dei rifiuti.

Su segnalazione dell'autorità competente dello Stato importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore il cui comportamento al momento dell'esportazione dei rifiuti non sia considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:

- a. lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero;
- b. non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell'ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l'autorità estera e l'UFAM
- c. è certo che, al momento dell'importazione dei rifiuti, il comportamento dell'importatore o dell'impresa di smaltimento con sede all'estero non è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Moduli

L'Ordinanza Traffico Rifiuti disciplina, per rinvio, il contenuto i moduli per richiedere le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione ed al traffico dei rifiuti e quindi per la notifica di dette attività alle autorità svizzere ed a quelli competenti per gli Stati terzi, che devono acconsentirne l'esecuzione, nonché dei moduli di accompagnamento dei rifiuti. Il rinvio è operato ai moduli della Convenzione di Basilia, della Decisione dell'Ocse e ai modelli 1a ed 1b del Regolamento CE 1013/2006.

L'articolo 31 dell'OTRif definisce puntualmente a quali incombenze devono attendere gli esportatori ed importatori di rifiuti, in relazione alla presentazione del modulo di accompagnamento.



# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Moduli

Chi esporta rifiuti deve:

- compilare nella banca dati dell'UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
- provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione;
- conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento con sede all'estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Moduli

Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:

- al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane;
- siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell'UFAM.

# TRAFFICO TRANSFRONTALIERO

## Moduli

I moduli di accompagnamento non sono necessari per:

- l'esportazione senza autorizzazione di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 2 dell'Ordinanza Trasporto Rifiuti;
- l'importazione di rifiuti senza consenso, secondo l'articolo 22 capoverso 2 dell'Ordinanza Trasporto Rifiuti;
- il transito di rifiuti senza notifica, secondo l'articolo 29 capoverso 1 dell'Ordinanza Trasporto Rifiuti.



## Le procedure doganali

### CAPOFILA



Repubblica e Cantone  
Ticino

### PARTNER



# LE PROCEDURE DOGANALI

## Principi generali

In materia doganale, la normativa italiana ed eurounitaria e la normativa Elvetica sono **sostanzialmente uniformi**, sia nelle definizioni dei soggetti che operano nel procedimento doganale sia per le nozioni di importazione ed esportazione.

All'art. 7 della LD Svizzera è stabilito il principio per cui "Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane".

Come nell'ordinamento europeo, la base della riscossione del dazio è la dichiarazione doganale, mediante la quale si dichiara ai sensi dell'art. 19 LD la natura, la quantità e lo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'Ufficio doganale.

All'art. 21 LD, si prevede che chiunque introduce merci nel territorio doganale deve presentarle senza indugio all'ufficio doganale più vicino e chi le asporta deve presentarle previamente all'ufficio doganale e solo in un momento successivo esportarle dopo l'espletamento dell'imposizione.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Esportazione

Le merci in libera pratica **introdotte nel territorio doganale estero** devono essere dichiarate **come sottoposte al regime d'esportazione** ai sensi dell'art. 61 LD.

Nel regime di esportazione sono determinati eventuali tributi doganali all'esportazione e sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

Il regime d'esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure sottoposte al regime di transito.

Anche per l'esportazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione la merce presentata in dogana e dichiarata sommariamente, nonché presentare i documenti di scorta.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Esportazione – Dichiarazione

- **Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria.** La presentazione consiste nel comunicare che le merci si trovano presso l'ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall'AFD. Le merci presentate sono poste sotto la custodia dell'AFD

- **Dichiarazione doganale o dichiarazione per l'imposizione.** La dichiarazione doganale è una domanda vincolante d'imposizione doganale. In linea di massima viene effettuata elettronicamente e va allestita in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Vi sono diverse forme da poter utilizzare, similmente al procedimento di importazione:

**NCTS Esportazione** → La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce la dichiarazione doganale e la trasmette per mezzo dell'applicazione informatica NCTS Esportazione;

**e-dec Esportazione:** manuale e-dec Esportazione → La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la dichiarazione doganale dal proprio computer al sistema informatico dell'AFD;

**e-dec web Esportazione:** manuale e-dec web → La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione allestisce e trasmette la dichiarazione doganale nell'applicazione Internet e-dec web;

**Dichiarazione doganale in forma cartacea** per determinate merci è ammessa la dichiarazione doganale in forma cartacea

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Esportazione - Dichiarazione

Per quel che concerne il testo, la dichiarazione doganale deve contenere una designazione tecnica o commerciale della merce il più precisa possibile, corredata delle informazioni concernenti:

- l'applicazione dei DNND (disposti federali di natura non doganale);
- l'impiego preciso nel caso in cui si tratti di merci fruente di agevolazioni in funzione del loro impiego.

Nello specifico caso di **esportazione di rifiuti inerti**, la dichiarazione deve essere corredata dei documenti previsti dal regolamento UE n. 1013/2006 in ambito di traffico transfrontaliero di rifiuti.



# LE PROCEDURE DOGANALI

## Esportazione - Imposizione

**-Esame sommario.** L'ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.

**NCTS Esportazione o e-dec Esportazione** → L'esame sommario serve per accertare che la dichiarazione doganale è completa e corretta nella forma

**e-dec web Esportazione** → Dopo la trasmissione al sistema informatico dell'AFD, e-dec web Esportazione sottopone i dati a un esame della plausibilità

**Dichiarazione doganale in forma cartacea** → L'esame sommario viene eseguito dai collaboratori dell'AFD

**-Fase di accettazione** della Dichiarazione. La dichiarazione doganale accettata dall'ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

A seconda del tipo di dichiarazione (elettronica o cartacea), sono previste diverse procedure di accettazione.

**-Controllo formale** della dichiarazione accettata. Durante la procedura d'imposizione, l'UD può esaminare in qualsiasi momento le dichiarazioni doganali accettate e i documenti di scorta.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Esportazione - Imposizione

**Fase di emissione e notifica della decisione d'imposizione.** La decisione d'imposizione funge da prova per la corretta imposizione delle merci che vi figurano. Essa costituisce inoltre la base per le restituzioni, l'esenzione dall'IVA, i rendiconti nel traffico di perfezionamento eccetera.

La data di emissione della decisione d'imposizione è determinante per il calcolo dei termini di ricorso e di prescrizione.

**Fase di liberazione e sgombero merci.** L'UD libera le merci tassate in base alla decisione d'imposizione. Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall'ufficio doganale.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Procedure semplificate

Come nell'ordinamento europeo, anche la normativa Elvetica prevede la possibilità di ricorrere a delle **procedure semplificate**.

L'art. 42 LD dispone infatti che il Consiglio federale possa prevedere semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale; difatti esso può segnatamente:

- a. liberare dall'obbligo di presentazione in dogana e della dichiarazione sommaria se non ne risulta compromesso il controllo doganale;
- b. prevedere agevolazioni nel traffico turistico;
- c. prevedere dichiarazioni collettive periodiche;
- d. delegare compiti dell'AFD a persone che partecipano alla procedura d'imposizione doganale.

Al fine di semplificare ulteriormente la procedura d'imposizione doganale o di eseguire prove pilota, l'AFD può concludere accordi con le persone che partecipano alla procedura d'imposizione doganale, sempre che in tal modo non si pregiudichino le condizioni di concorrenza.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Procedure semplificate

L'ordinanza 601.01 del 1° nov. 2006 prevede una procedura semplificata per spedizione e ricezione.

L'art. 100 prevede la figura dello **speditore autorizzato**, una persona autorizzata a spedire merci direttamente dal proprio domicilio o da luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all'ufficio doganale di partenza.

L'art. 101 prevede la figura del **destinatario autorizzato**, una persona autorizzata a ricevere merci direttamente al proprio domicilio o in luoghi autorizzati, senza che queste merci debbano essere portate all'ufficio doganale di destinazione.

Ai sensi dell'art. 102 i luoghi autorizzati sono quelli designati dall'AFD: nei quali un destinatario autorizzato può portare le merci da ricevere; dai quali uno speditore autorizzato può prelevare le merci da spedire.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, la dichiarazione doganale è effettuata elettronicamente.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Procedure semplificate

L'art. 42a della LD dispone che, su richiesta, l'AFD concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di **operatore economico autorizzato** (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:

- a) una comprovata osservanza degli obblighi doganali;
- b) un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
- c) una comprovata solvibilità finanziaria;
- d) norme di sicurezza adeguate.

# LE PROCEDURE DOGANALI

## Procedure semplificate

Ulteriore procedura semplificata è prevista dall'art. 116 della ordinanza 631.01. È infatti previsto che nel traffico regionale, l'AFD possa autorizzare, su richiesta scritta, per carichi di merci di genere unitario come asfalto, ghiaia, malta, segatura, legname in tronchi e allumina la dichiarazione collettiva periodica, se:

- a. l'importazione o l'esportazione ha luogo regolarmente e attraverso lo stesso ufficio doganale;
- b. la gestione degli affari dell'ufficio doganale la consentono.

Non consentita per rifiuti, in quanto soggetti a regime del Reg. UE 1013/2006